



Parte prima

Determinazioni dei dirigenti

Determinazioni dei dirigenti

Assessorato Igiene e sanità e dell'assistenza sociale

Direzione generale della sanità

Servizio programmazione sanitaria e economico finanziaria e controllo di gestione

Determinazione

n. 692. del 10 luglio 2017

Formazione specifica in medicina generale triennio 2017/2020 -modifica del bando di concorso e riapertura dei termini in attuazione del DMS 07/06/2017, Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13/06/2017.

Il Direttore del II Servizio

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, come modificato dal D.Lgs. 8 Luglio 2003, n. 277, recante "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli";

VISTA la determinazione n. 210 del 17 marzo 2017, All. 1, del direttore del II Servizio, avente ad oggetto il bando di concorso per l'accesso al corso triennale a tempo pieno di formazione specifica in medicina generale, anni 2017/2020, per n. 40 Medici laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo albo professionale entro la data della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, in attuazione del DMS 7 marzo 2006, G.U. n. 60 del 13 marzo 2006.

VISTO il DMS. 07/06/2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13/06/2017, il quale, in ottemperanza a quanto disposto dal TAR Lazio, Sezione terza-quater, con la sentenza n.5994 del 21 aprile 2017 che ha annullato l'art. 5 del predetto Decreto Ministeriale 7 marzo 2006 nella parte in cui prevede che l'abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione al relativo Albo professionale devono essere già posseduti al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, ha modificato il Decreto del Ministro della Salute del 7 marzo 2006, G.U. n. 60 del 13 marzo 2006, con il quale sono fissati i "Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale";

CONSIDERATO che a seguito di tale modifica gli articoli 5 e 6 del DM 7 marzo 2006 più volte citato ora stabiliscono che "I requisiti di abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione al relativo Albo professionale devono essere posseduti entro l'inizio del corso triennale di formazione";

RITENUTO per quanto sopra, di dover procedere alla modifica del Bando di concorso pubblico, per esami per l'ammissione al Corso di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2017/2020, di cui alla determinazione n. 210 del 17 marzo 2017, e alla riapertura dei termini dello stesso, e di fare salve esclusivamente le domande inviate dai Medici nel rispetto della disciplina del Bando oggi modificato e trasmesse entro la data di scadenza dello stesso (8 giugno 2017) secondo le modalità indicate all'art. 3, in possesso dei

requisiti di cui all'art.2, p.2, lettere a, b, c, del Bando di cui alla determinazione n. 210 del 17 marzo 2017;



VISTA la nota prot. n. DGPROF 0035352-P-30/06/2017, con la quale il Ministero della Salute prende atto che le Regioni e Province Autonome, a seguito del DMS del 7 giugno 2017, hanno individuato la nuova data del concorso per il 25 ottobre 2017, così come comunicato dal Coordinamento della Commissione Salute, e pertanto ne consegue l'impossibilità di rispettare la tempistica prevista dalla norma di avviare il corso entro il mese di novembre;

CONSIDERATO che il Ministero della Salute, per quanto concerne la richiesta delle Regioni e Province Autonome di poter ricorrere a quanto previsto nell'articolo 8, comma 8-bis, del Decreto Legislativo n. 502 del 1992, al di là del riferimento al corso biennale, da intendersi ora triennale, che consente l'iscrizione con riserva nelle graduatorie regionali per la medicina generale a coloro che conseguiranno il diploma in una data successiva al 31 dicembre "a causa del ritardo degli adempimenti regionali", ritiene che la disposizione contenuta nel sopracitato articolo 8, comma 8-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, possa trovare applicazione agli iscritti al corso 2017/2020 qualora il relativo diploma non potesse essere rilasciato entro il 31 dicembre del triennio di riferimento;

CONSIDERATO in particolare che la vigente normativa stabilisce che:

-le Regioni e le Province autonome emanano, ogni anno, i bandi di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformità ai principi fondamentali definiti dal Ministero della Salute per la disciplina unitaria del sistema;

-i bandi delle Regioni e Province Autonome devono contenere tutti le medesime disposizioni, concordate tra le stesse Regioni e Province autonome;

-i contingenti da ammettere annualmente ai corsi sono determinati dalle Regioni e Province Autonome nell'ambito delle risorse disponibili e dei limiti concordati con il Ministero della Salute;

-i bandi devono essere pubblicati in forma integrale sul Bollettino Ufficiale di ciascuna Regione o Provincia Autonoma e, successivamente, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami;

-il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande di concorso decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

-nella medesima Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana deve inoltre essere contestualmente pubblicato il giorno e l'ora delle prove di esame;

-il concorso, da svolgersi nella medesima data ed ora per ciascuna Regione o Provincia Autonoma, stabilite d'intesa con il Ministero della Salute, consiste in una prova scritta, conforme per tutte le Regioni, formata da quesiti a risposta multipla su argomenti di medicina clinica;

-i quesiti della prova concorsuale sono formulati da Commissioni formate da un massimo di sette esperti, di cui sei designati dalla Conferenza delle Regioni, individuati a rotazione secondo il criterio della rappresentatività territoriale, ed uno dal Ministero della Salute, nominati tra medici di Medicina Generale, professori universitari ordinari di Medicina Interna o discipline equipollenti e da direttori di struttura complessa;

-le attività di supporto alla Commissione che predispongono le prove di esame sono fornite dalla competente Direzione Generale del Ministero della Salute;

PRESO ATTO che la Commissione Salute Regione Piemonte, ha trasmesso alle Regioni, in data 23/02/2017, la nota n.5011/A 1400 precisando quanto segue:



1) per il corso di formazione specifica in medicina generale 2017/2020, è confermato, alla Regione Sardegna, il fabbisogno formativo, da mettere a concorso, pari a n. 40 unità;

2) nella seduta del 30 marzo 2017 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato la proposta della Commissione Salute, individuando le sei Regioni che saranno incaricate della nomina dei loro rappresentanti per la composizione della Commissione per la formulazione dei quiz, e sono: Provincia Autonoma di Trento – Basilicata – Liguria – Umbria – Friuli Venezia Giulia – Molise;

3) la stampa e la consegna del materiale sarà a cura del Coordinamento Commissione Salute Regione Piemonte, che comunicherà successivamente l'iter relativo al rimborso spese;

DATO ATTO che, la spesa per le borse di studio e tutti gli oneri finanziari relativi alla realizzazione del corso in oggetto fanno carico alla Regione Sardegna che vi provvede mediante le risorse disponibili sul Capitolo SC 02 0595 UPB S02.02.005 del Bilancio Regionale, e che lo stesso finanziamento è assegnato alla ATS, che provvederà ad assegnarlo alle due Aree Socio Sanitarie Locali, competenti per territorio, individuate quali capofila, ASSL di Sassari, che ricopre territorialmente l'area dal Centro al Nord Sardegna, e la ASSL di Cagliari, per l'area dal Centro al Sud Sardegna, in quote proporzionali al numero dei Medici vincitori del concorso, assegnati a ciascun Polo didattico di Cagliari e Sassari;

VISTA la Legge Regionale n. 31/98;

VISTE le L.L.RR. n. 5 e n. 6 del 13 aprile 2017;

VISTO il Decreto n. 15144/57 del 22 giugno 2015, dell'Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione, con il quale, alla dott.ssa Francesca Piras, sono conferite le funzioni di direttore del Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria Controllo di Gestione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;

Determina

ART. 1 di procedere alla modifica e riapertura dei termini del Bando di Concorso per l'ammissione al Corso di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2017/2020, in attuazione di quanto disposto dal DMS 07/06/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13/06/2017, e di dover garantire la disciplina unitaria del sistema a livello nazionale adottando il testo per il Bando di concorso del 2017, già condiviso tra le Regioni e le Province Autonome e dalla Commissione salute, per n. 40 medici, di cui all'allegato (All. A), della presente determinazione quale parte integrante e sostanziale. Al Bando di concorso che verrà sottoposto a nuova pubblicazione, sono apportate le seguenti modifiche:

-Il concorso si svolgerà il 25 ottobre per tutti gli ammessi alla prova, e non il 20 settembre come fissato in precedenza;

-sarà pubblicata un'unica graduatoria regionale per tutti gli idonei che hanno partecipato al concorso;

l'avvio del corso formale avverrà entro il mese di dicembre 2017, in considerazione dello slittamento della data della prova concorsuale. Qualora il relativo Diploma non potesse essere rilasciato entro il 31 dicembre del triennio di riferimento "a causa del ritardo degli adempimenti regionali", conseguenti al DMS 07/06/2017, si potrà ricorrere a quanto previsto nell'articolo 8, comma 8-bis, del Decreto Legislativo n. 502 del 1992, che consente l'iscrizione con riserva nelle graduatorie regionali per la medicina generale.



ART. 2 di dare atto che il suddetto bando è adottato in conformità a quanto condiviso e approvato, come indicato nelle premesse, che il corso è strutturato a tempo pieno ed è relativo agli anni 2017/2020 e che la spesa per le borse di studio e tutti gli oneri finanziari relativi alla realizzazione del corso in oggetto sono a carico alla Regione Sardegna, mediante le risorse disponibili sul Capitolo SC 02 0595 UPB S02.02.005 del Bilancio Regionale, e che lo stesso finanziamento è assegnato alla ATS;

ART. 3 di disporre la pubblicazione del presente atto in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e del bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per il tramite del Ministero della Salute.

ART. 4 il termine perentorio di 30 giorni, per la presentazione delle domande di concorso, decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione, per estratto, del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana da parte del Ministero della Salute.

ART. 5 la presente determinazione viene trasmessa all'Assessore dell'Igiene e Sanità e della Assistenza Sociale ai sensi dell'art. 21, comma 9, della Legge Regionale n. 31/98, è inviata al Buras e al sito internet della Regione per la pubblicazione.

Piras



ALL. A)

MODIFICA DEL BANDO DI CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL CORSO TRIENNALE A TEMPO PIENO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE ANNI 2017/2020 E RIAPERTURA DEI TERMINI, IN ATTUAZIONE DEL DM 7.6.2017, Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13.06.17

Art. 1. (Contingente)

Nella Regione Sardegna, in attuazione del D.M.S. 7 giugno 2017, è modificato il bando di cui alla determinazione n. 210 del 17 marzo 2017 e sono riaperti i termini del pubblico concorso per esami per l'ammissione al corso triennale a tempo pieno di formazione specifica in medicina generale triennio 2017/2020, rivolto a n. 40 cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione Europea, laureati in medicina e chirurgia.

Art. 2. (Requisiti di ammissione)

Ai sensi del Decreto Ministeriale 7 giugno 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 135 del 13.06.2017, sono ammessi al concorso anche i medici che acquisiranno l'abilitazione e la relativa iscrizione all'albo professionale in data successiva alla scadenza del presente bando, purché entro la data di inizio del corso di formazione.

1. Per l'ammissione al concorso il candidato deve pertanto soddisfare uno dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano;
- b) essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- c) essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente, essendo familiare di un cittadino comunitario (art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001);
- d) essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE (art. 38, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001);
- e) essere cittadino non comunitario, titolare dello status di rifugiato (art. 38, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001);
- f) essere cittadino non comunitario, titolare dello status di protezione sussidiaria (art. 38, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001);

2. Per l'ammissione al concorso, il candidato che soddisfa uno dei requisiti di cui al punto 1, deve, altresì, essere in possesso:

- del diploma di laurea in medicina e chirurgia.

3. a) I requisiti di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo devono essere già posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

b) inoltre, i seguenti requisiti devono essere posseduti entro la data di inizio del corso:

- abilitazione all'esercizio della professione in Italia;
- iscrizione all'albo dei medici chirurghi di un ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri della Repubblica Italiana



Allegato 1 alla Determinazione n. 692 del 10/07/2017

I medici che all'atto dell'invio della domanda non fossero in possesso dell'abilitazione e della relativa iscrizione all'albo dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana dovranno obbligatoriamente regolarizzare i requisiti prima della data di inizio del corso prevista entro il mese di dicembre 2017, pena l'esclusione dal corso stesso.

4. – In riferimento al precedente bando, approvato con Determinazione n. 210 del 17 marzo 2017, All. 1, del Direttore del Il Servizio, con scadenza 8 giugno 2017 si precisa che:

a) son fatte salve, esclusivamente, le domande presentate dai medici in possesso di tutti i requisiti, alla data di scadenza di invio della stessa, pertanto gli stessi **non dovranno ripresentarla**.

b) **i Medici non abilitati e non iscritti all'Albo provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri**, che alla data di scadenza della domanda col precedente Bando, avevano presentato la domanda di partecipazione, senza alcun riferimento normativo di supporto alla richiesta, se intendono partecipare all'esame del concorso per l'accesso al corso 2017/2020, per la formazione specifica in medicina generale, **dovranno ripresentare la domanda secondo il DMS del 7 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13.06.17, di modifica al DMS del 7 marzo 2006 G.U. n. 60 del 13 marzo 2006.**

c) L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo di regolarizzare il requisito della iscrizione all'albo dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana, prima della data di inizio del Corso.

Art 3 (Domanda e termine di presentazione)

1. La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando (allegato A), deve essere spedita, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all' **"Assessorato dell'Igiene e Sanità e della Assistenza Sociale - via Roma n. 223 – 09123 Cagliari**, entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.)

2. Non sono ammessi al concorso coloro che hanno spedito la domanda oltre il termine di scadenza sopra indicato. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dall'Ufficio postale accettante.

3. Sulla busta contenente la domanda deve essere espressamente riportata l'indicazione: "contiene domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione in medicina generale". E' ammessa la spedizione di una sola domanda per ciascuna raccomandata.

4. Non possono essere prodotte domande per più Regioni o per una Regione e una Provincia autonoma.

5. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e a pena di esclusione dal concorso:

- a) Il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale;
- b) Il luogo di residenza;



Allegato 1 alla Determinazione n. 692 del 10/07/2017

- c) di essere in possesso della cittadinanza italiana; o di essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; o di essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente e di essere familiare di un cittadino dell'Unione Europea; o di essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE; o di essere cittadino non comunitario, titolare dello status di rifugiato; o di essere cittadino non comunitario, titolare dello status di protezione sussidiaria;
- d) di essere in possesso di un diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito in Italia oppure in un Paese comunitario oppure in un Paese non comunitario, indicando l'università che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e l'anno in cui è stato conseguito oppure;
- e) di **essere/non essere** in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale in Italia, indicando l'università presso cui è stato conseguito, il giorno, il mese e l'anno di conseguimento, ovvero la sessione di espletamento dell'esame;
- f) di **essere/non essere** iscritti ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando la provincia di iscrizione (fatto salvo quanto innanzi disposto dal comma 3 del precedente articolo 2 nell'ipotesi di iscrizione in corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea);
- g) di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione specifica in medicina generale in altra Regione o Provincia Autonoma;
- h) di essere/non essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia (*se si specificare quale*);

6. La domanda deve essere sottoscritta dal candidato a pena di nullità della stessa. La firma non dovrà essere autenticata.

7. Alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia in carta semplice di un documento di identità in corso di validità. I candidati non dovranno invece allegare alla domanda alcuna documentazione comprovante le suddette dichiarazioni.

8. I candidati portatori di handicap dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione il diritto all'applicazione dell'art. 20 della L. 104/92 specificando l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap.

9. Il candidato deve indicare nella domanda il domicilio o recapito presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al concorso e l'eventuale recapito telefonico. Eventuali variazioni di indirizzo o domicilio dovranno essere tempestivamente comunicati.

10. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del candidato oppure mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

11. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità della dichiarazione rese dal concorrente, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

12. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Regione Sardegna per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati



Allegato 1 alla Determinazione n. 692 del 10/07/2017

automatizzata anche successivamente all'eventuale ammissione al corso di formazione, per le finalità inerenti alla gestione della frequenza dello stesso. Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche, direttamente interessate allo svolgimento del concorso, del corso o alla posizione giuridico-economica del candidato. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 della citata legge al quale si rinvia. Tali diritti potranno essere fatti valere dall'interessato nei confronti dell'Amministrazione regionale, titolare del trattamento.

Art 4 (Prova d'esame)

1. I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere una prova scritta consistente nella soluzione di 100 quesiti a scelta multipla su argomenti di medicina clinica. Ciascuna domanda ammette una sola risposta esatta.
2. La prova ha la durata di due ore.
3. La prova si svolgerà nel giorno e nell'ora, unici su tutto il territorio nazionale, stabiliti dal Ministero della Salute. Il giorno e l'ora di svolgimento della prova saranno comunicati, nello stesso avviso di pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^a serie speciale "Concorsi ed esami". Tale avviso sarà altresì pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, ed affisso presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione Sardegna.
4. Del luogo e dell'ora di convocazione dei candidati, sarà data comunicazione ai candidati stessi a mezzo avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna ed affisso presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione Sardegna.
5. Qualora i candidati ammessi al concorso siano in numero maggiore di 250 saranno costituite più commissioni. In tal caso i candidati saranno assegnati a ciascuna commissione, fino al raggiungimento del numero massimo di 250 candidati per commissione, in base alla località di residenza, ovvero in ordine alfabetico, ovvero in base ad altro criterio obiettivo stabilito dalla Regione Sardegna.
6. L'assenza dalla prova d'esame sarà considerata come rinuncia al concorso, quale sia il motivo dell'assenza, al momento in cui è dichiarata aperta la prova e pur se essa non dipenda dalla volontà dei singoli concorrenti.
7. I questionari sono inviati dal Ministero della Salute, tramite la Regione Sardegna, a ciascuna commissione, in plico sigillato; il plico deve essere aperto il giorno ed all'ora fissati dal Ministero della Salute per la prova d'esame.

Art 5 (Svolgimento della prova)

1. Le commissioni, costituite in conformità all'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 17.8.1999 n. 368, si insediano nelle rispettive sedi di esame in tempo utile per gli adempimenti di cui ai successivi commi 2, 3, 4 e 5.
2. Il presidente della commissione verifica e fa verificare agli altri commissari l'integrità del plico ministeriale contenente i questionari relativi ai quesiti oggetto della prova.
3. Ammessi i candidati nella sede d'esame, previo loro riconoscimento, il presidente alla presenza dell'intera commissione e del segretario, fatta constatare anche ai candidati l'integrità del plico, provvede, all'ora indicata dal Ministero della Salute, ad aprire il plico stesso e ad apporre sul frontespizio di ciascun



questionario, il timbro fornito dalla Regione Sardegna e la firma di un membro della commissione esaminatrice. I questionari sono, quindi, distribuiti ai candidati.

4. Ai fini dell'espletamento della prova a ciascun candidato vengono consegnati: un modulo anagrafico da compilare a cura del candidato, un modulo su cui riportare le risposte alle domande (i due moduli sono un unico foglio diviso da linea tratteggiata per facilitarne la separazione che dovrà essere effettuata solo al termine del tempo a disposizione), il questionario con le domande oggetto della prova di esame progressivamente numerate, le istruzioni per lo svolgimento della prova e due buste di cui una piccola e una grande.

5. Il termine di due ore per l'espletamento della prova decorre dal momento in cui, dopo aver completato la distribuzione dei questionari e del materiale per lo svolgimento della prova d'esame, il presidente completa la lettura delle istruzioni generali.

6. La prova deve essere svolta secondo le istruzioni consegnate unitamente al questionario.

7. Durante la prova, e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato non può uscire dai locali assegnati, che devono essere efficacemente vigilati. Il presidente adotta le misure più idonee per assicurare la vigilanza nel caso che il locale d'esame non sia unico.

8. I candidati non possono portare con sé appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie nonché apparecchi informatici e telefonini cellulari o altri mezzi di trasmissione a distanza di qualsiasi tipo e natura.

9. Durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice

10. Al termine della prova il candidato deve: inserire il modulo anagrafico debitamente compilato ed il questionario nella busta piccola, chiuderla ed incollarla; inserire la suddetta busta chiusa unitamente al modulo delle risposte nella busta più grande, chiuderla ed incollarla. I membri della commissione d'esame provvedono al ritiro della busta.

11. E' vietato porre sul modulo delle risposte o sulle buste qualunque contrassegno che renda possibile il riconoscimento del candidato pena l'annullamento della prova.

12. Il concorrente, che contravviene alle disposizioni del comma precedenti è escluso dalla prova.

13. La commissione cura l'osservanza delle presenti disposizioni ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, durante lo svolgimento della prova, almeno due commissari ed il segretario devono essere sempre presenti nella sala degli esami.

Art. 6 (Adempimenti della commissione e correzione degli elaborati)

1. Al termine della prova la commissione raccoglie le buste contenenti gli elaborati in uno o più plichi, che, debitamente sigillati, vengono firmati dai membri della commissione presenti e dal segretario.

2. I plichi, tenuti in custodia dal segretario della commissione, sono aperti alla presenza della commissione stessa in seduta plenaria al momento di procedere alla valutazione della prova. Il giorno fissato per la valutazione della prova, la commissione, al completo, dopo aver verificato l'integrità del plico contenente le buste relative agli elaborati, procede alla sua apertura; il presidente appone su ciascuna busta esterna, man mano che si procede alla sua apertura, un numero progressivo che viene ripetuto sul modulo delle risposte e sulla busta chiusa contenente il modulo anagrafico ed il questionario. Tale numero è riprodotto su apposito elenco destinato alla registrazione del risultato delle votazioni sui singoli elaborati. La commissione confronta



le risposte di ciascun elaborato con la corrispondente griglia di risposte esatte e assegna il relativo punteggio.

3. Al termine della valutazione di tutti gli elaborati, la commissione procede all'apertura delle buste contenenti il modulo anagrafico dei candidati e tramite il numero progressivo su di esse apposto procede all'identificazione del candidato autore di ogni singolo elaborato.

4. Delle operazioni del concorso e delle deliberazioni prese dalla commissione giudicatrice si deve redigere processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. Ogni commissario ha diritto a far inserire a verbale, controfirmandole, tutte le osservazioni su presunte irregolarità nello svolgimento dell'esame, ma non può rifiutarsi di firmare il verbale.

5. Per la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni e al personale addetto alla sorveglianza si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 o analoghe disposizioni previste dalla disciplina regionale.

Art 7 (Punteggi)

1. I punti a disposizione della commissione sono 100.
2. Ai fini della valutazione della prova a ciascuna risposta esatta è assegnato il punteggio di un punto. Nessun punteggio è attribuito alle risposte errate, alle mancate risposte o alle risposte multiple.
3. La prova scritta si intende superata, con il conseguimento del punteggio di almeno 60 punti, che consente l'inserimento in graduatoria.

Art 8 (Graduatoria)

1. La commissione, in base al punteggio conseguito nella prova d'esame, procede alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito e la trasmette, unitamente a tutti gli atti concorsuali, alla Regione Sardegna.
2. La commissione deve completare i suoi lavori entro il termine perentorio di sette giorni dalla data dell'esame. Decorso detto termine, la commissione decade e si provvede alla sostituzione di tutti i membri della commissione stessa escluso il segretario. I componenti decaduti non hanno diritto ad alcun compenso.
3. La Regione Sardegna, riscontrata la regolarità degli atti, approva la graduatoria di merito definitiva entro e non oltre il ventesimo giorno dall'acquisizione del verbale relativo allo svolgimento della prova d'esame.
4. Nel caso siano costituite più commissioni d'esame la Regione Sardegna, dopo l'approvazione delle singole graduatorie di merito formulate da ciascuna commissione d'esame, provvede, in base al punteggio conseguito da ciascun candidato, alla formulazione della graduatoria a livello regionale entro e non oltre il ventesimo giorno dall'acquisizione dei verbali relativi agli esami di tutte le commissioni.
5. In caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha minore anzianità di laurea ed, a parità di anzianità di laurea, chi ha minore età.
6. Dell'inserimento in graduatoria viene data comunicazione agli interessati da parte della Regione Sardegna a mezzo di pubblicazione della graduatoria stessa nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna e sua affissione presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione.
7. La Regione Sardegna procede, su istanza degli interessati, presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna, alla correzione di eventuali errori materiali ed alla conseguente modifica della graduatoria stessa, dandone comunicazione mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna.



Allegato 1 alla Determinazione n. 692 del 10/07/2017

8. "Gli interessati, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i, possono chiedere l'accesso agli atti del concorso entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, di cui al comma 6, sul BURAS".

9. L'attribuzione dei posti è disposta in conformità alle risultanze della graduatoria e nei limiti del numero dei posti prefissato all'articolo 1 del presente bando.

Art 9 (Ammissione al corso)

1. Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale, nel limite dei posti fissati dall'articolo 1, verrà data comunicazione scritta, inoltrata individualmente, della data di inizio del corso di formazione.

2. Entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente, il candidato dovrà far pervenire comunicazione di accettazione o rifiuto all'utile inserimento al Corso. A tal fine farà fede il timbro postale. In caso di mancata comunicazione entro il termine suddetto il candidato si considera decaduto.

3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria, ma non in possesso dei requisiti dell'abilitazione all'esercizio professionale in Italia e dell'iscrizione ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana alla data di scadenza del presente Bando, sono ammessi a frequentare il corso solo se dichiareranno ai sensi degli artt. 46 e 47 de l D.P.R. n. 445 del 28.12.2000:

- a) di essere in possesso, alla data di avvio ufficiale del corso di formazione, dell'abilitazione all'esercizio professionale in Italia, indicando l'università presso cui è stato conseguito, il giorno, il mese e l'anno di conseguimento, ovvero la sessione di espletamento dell'esame;
- b) di essere iscritti, alla data di avvio ufficiale del corso di formazione, ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando la provincia di iscrizione.

In mancanza anche di una sola delle dichiarazioni di cui sopra, i candidati interessati non saranno ammessi a partecipare al corso.

4. I candidati utilmente collocati nella graduatoria iscritti a scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono ammessi a frequentare il corso subordinatamente alla dichiarazione con la quale l'interessato:

- o esplicita la volontà di intraprendere il corso triennale previsto per la formazione specifica in Medicina Generale, che comporta impegno a tempo pieno;
- o rinuncia al percorso formativo specialistico già intrapreso, incompatibile.

Art 10 (Utilizzazione della graduatoria)

1. La graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi fino al termine massimo di 60 (sessanta) giorni dall'inizio del corso di formazione, di cui al Decreto del Ministro della Salute del 28 agosto 2014, di modifica al comma 5 dell'art. 9 del Decreto del Ministro della Salute del 7 marzo 2006.

2. Entro tale limite la Regione Sardegna provvederà mediante comunicazione personale a convocare i candidati utilmente collocati in graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa, in relazione ai posti che si siano resi vacanti e da assegnare.



Art 11 (Trasferimenti ad altra Regione)

1. In presenza di sopravvenute esigenze personali, è previsto il trasferimento del medico in formazione tra Regioni o tra Regione e Provincia autonoma solo qualora:

- a) nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti messi a disposizione o successivamente resisi vacanti;
- b) sia stato acquisito il parere favorevole sia della Regione o Provincia autonoma di provenienza che di quella di destinazione;
- c) il medico in formazione, a giudizio della Regione accettante, possa effettuare agevolmente il completamento dei periodi di corso non ancora effettuati.

Art 12 (Borse di studio)

1. Al medico ammesso al corso di formazione specifica in medicina generale è corrisposta una borsa di studio prevista dal Ministero della Salute ai sensi della normativa vigente.

2. La corresponsione della borsa di studio, in ratei mensili almeno ogni due mesi, è strettamente correlata all'effettivo svolgimento del periodo di formazione.

Art 13 (Assicurazione)

1. I medici frequentanti il corso di formazione debbono essere coperti da adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione, con oneri a proprio carico, secondo le condizioni generali indicate dalla Regione Sardegna.

Art 14 (Disciplina del corso - rinvio)

1. Il corso di formazione specifica in Medicina Generale 2017/2020 inizia entro il mese di dicembre 2017, ha durata di tre anni e comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche.

2. Ai sensi dell'art. 24, comma 2 bis, del D. Lgs. 368/99 e s.m.i., la durata del corso potrà essere ridotta per un periodo massimo di un anno in relazione agli eventuali periodi di formazione pratica svolti che presentino le seguenti caratteristiche:

- a) la formazione rientri nell'ambito della formazione diretta al conseguimento del titolo di medico chirurgo abilitato (diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciato dall'università corredato del diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia, rilasciato dalla commissione d'esame di Stato);
- b) la formazione sia stata impartita o in un ambiente ospedaliero riconosciuto e che disponga di attrezzature e di servizi adeguati di medicina generale o nell'ambito di uno studio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto in cui i medici dispensano cure primarie;
- c) l'attivazione dei periodi di formazione sia stata notificata dalle Università al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tale scopo il Ministero della Salute trasmetterà alle Regioni, in tempo utile per l'avvio del corso e comunque non oltre il 1° novembre, l'elenco delle Università che hanno notificato l'attivazione dei periodi di formazione validi ai fini della riduzione e la durata di tali periodi.

3. I periodi formativi in cui si articola il corso sono ridotti in proporzione al credito formativo riconosciuto dalla Regione Sardegna.



Allegato 1 alla Determinazione n. 692 del 10/07/2017

4. Il corso si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche da svolgersi in strutture del servizio sanitario nazionale e/o nell'ambito di uno studio di medicina generale individuati dalla Regione Sardegna. La formazione prevede un totale di 4800 ore, di cui 2/3 rivolti all'attività formativa di natura pratica, e comporta la partecipazione personale del medico discente alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, all'attività professionale e l'assunzione delle responsabilità connesse all'attività svolta.

5. La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il Servizio Sanitario nazionale né con i medici tutori.

6. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 368/1999, e successive modificazioni.

Art 15 (Incompatibilità)

Nel rispetto dell'obbligo del tempo pieno, ossia compatibilmente con lo svolgimento dell'attività didattica e teorica e senza pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi didattici, i medici partecipanti al corso possono esercitare le attività di cui all'art. 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Legge Finanziaria 2002).



All. A (Scrivere a macchina o in stampatello)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Igiene e Sanità e della
Assistenza Sociale
Via Roma 223
09123 Cagliari

Il/La sottoscritto/a _____
(Cognome e Nome)

nato/a _____ (provincia di _____) Stato _____ il _____

codice fiscale _____

e residente in via/Piazza _____ n. civico _____ a _____
_____ (provincia di _____)

c.a.p. _____, telefono _____ cellulare _____

e-mail _____

CHIEDE

di essere ammesso/a al concorso, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale di cui al D.Lgs. n. 368 del 17.8.1999, e s.m.i., e del DMS del 13/06/2017, indetto da codesta Regione con Determinazione n. _____ del _____ del direttore del II Servizio. Dichiaro sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

- 1) di essere cittadino italiano/cittadino di Stato membro dell'Unione Europea (*indicare la cittadinanza di Stato membro dell'UE*) _____
- 2) di essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente, essendo familiare di un cittadino comunitario (*indicare la cittadinanza di Stato non appartenente all'Unione Europea e la condizione che legittima la domanda di partecipazione ai sensi del comma 1, art. 38, D.Lgs. 165/2001*): _____
- 3) di essere in possesso dei requisiti e dello status previsti dal comma 3-bis dell'art. 38 del decreto legislativo 165/2001 (cittadinanza di Paese non UE e titolarità di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo oppure, titolarità di status di rifugiato politico oppure titolarità dello status di protezione sussidiaria); (*indicare la cittadinanza di Stato non appartenente all'Unione Europea e la condizione che legittima la domanda di partecipazione ai sensi del comma 3-bis, art. 38, D.Lgs. 165/2001*) _____



- 4) **di possedere il diploma** di laurea in medicina e chirurgia, conseguito il _____
(gg/mm/anno)
presso l'Università di _____;
- 5) **di essere in possesso** del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, conseguito il _____ (gg/mm/anno) ovvero nella sessione _____ (Indicare sessione ed anno) presso l'Università di _____;
- 6) **di non essere in possesso** del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, e di impegnarsi a trasmettere i dati entro la data di inizio del corso.
- 7) **di essere iscritto/a all'albo** dei medici chirurghi dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di _____ dal _____ n. _____;
- 8) **di non essere iscritto** all'Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri e di impegnarsi a trasmettere i dati entro la data di inizio del corso.
- 9) di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione specifica in medicina generale in altra Regione o Provincia autonoma;
- 10) di non essere / essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia (se si indicare quale _____);
- 11) di avere diritto all'applicazione dell'art. 20 della L. 104/92 e in particolare:

(specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap)

Dichiara di accettare tutte le disposizioni del presente bando di concorso.

Dichiara inoltre di eleggere, per ogni comunicazione, preciso recapito al seguente indirizzo (Indicare anche il recapito telefonico/cellulare):

città _____

(provincia di _____) in via/Piazza _____ n. civico _____

c.a.p. _____, telefono _____, cellulare _____,

e-mail _____

impegnandosi a comunicare eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 autorizza la Regione Sardegna al trattamento dei dati personali forniti per le sole finalità di gestione del concorso e autorizza la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito Internet della Regione Sardegna unicamente ai fini della pubblicazione della graduatoria.

Data _____ Firma _____

NOTA BENE: alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia in carta semplice di un documento di identità